



Assenze per malattia e congedi per handicap

Poiché a breve dovrò sottopormi a terapie, vorrei conoscere la normativa che regola la fruizione dei permessi per visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici. Mi hanno detto che la materia è oggetto della contrattazione nazionale.

Non esiste una norma di legge che tutela i lavoratori affetti da patologie per le quali sono necessari cicli di cura lunghi e/o ricorrenti, terapie ambulatoriali, visite specialistiche, ecc. Nel settore privato, l'Inps individua alcune modalità di cura. Nell'ipotesi in cui il lavoratore debba sottoporsi periodicamente (anche per lunghi periodi) a terapie ambulatoriali di natura specialistica, che determinano incapacità al lavoro, a questi periodi si applicano i criteri della "ricaduta della malattia". A tale scopo il medico deve barrare l'apposita casella sulla certificazione di malattia e, tra un trattamento e l'altro, non devono passare più di 30 giorni. Il lavoratore deve indicare i giorni previsti per la terapia a cui deve seguire la dichiarazione della struttura sanitaria dove viene effettuata. Nel caso di visite specialistiche può verificare cosa prevede il suo Contratto Collettivo Nazionale. Di solito, i lavoratori possono avvalersi dei permessi anche in forma oraria. Per saperne di più può rivolgersi all'ufficio Inca più vicino.

Vorrei sapere se le fasce orarie di reperibilità, che il lavoratore in malattia è tenuto a rispettare, sono in funzione di una eventuale visita di controllo, o il lavoratore è anche tenuto a rispondere alle telefonate del proprio datore di lavoro, nonostante abbia ricevuto la certificazione medica.

Lo Statuto dei lavoratori (art. 5, legge 300/70) dispone il divieto per i datori di lavoro di effettuare direttamente accertamenti sullo stato di salute del lavoratore assente per malattia e stabilisce che i controlli siano di competenza dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali (Inps, Inpdap o Asl). Le visite di controllo possono essere disposte su iniziativa dell'Istituto previdenziale a seguito del ricevimento della certificazione di malattia da parte del lavoratore, oppure a seguito di richiesta del datore di lavoro. E' importante sapere che il datore di lavoro può richiedere la visita medica di controllo anche in seguito alla sola comunicazione della malattia e quindi ancor prima di ricevere il certificato medico. Resta fermo che l'obbligo di reperibilità, e quindi del rispetto delle fasce orarie (tutti i giorni compresi i festivi), è soltanto in funzione delle visite di controllo eseguite dai medici dell'Istituto previdenziale o della Asl, nel caso di dipendente pubblico.